

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE



L'anno duemilaundici il giorno venti del mese di marzo, in Casale Monferrato, via Savio n. 14, sono personalmente presenti i signori:

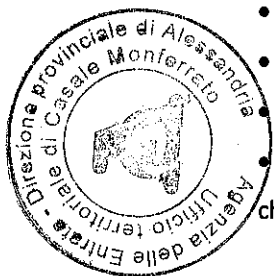
- LANZI SABRINA, nata a Bollate (MI) il 10 marzo 1970, residente a Vignale Monferrato (AL) via Ca' Larovere n. 2, codice fiscale: LNZ SRN 70C50 A940D;
- FELDERER RICHARD, nato a Liestal (EE) il 26 dicembre 1965, residente a Vignale Monferrato (AL) via Ca' Larovere n. 2, codice fiscale: FLD RHR 65T26 Z133M
- UBOLDI ASIA BEATRICE, nata a Bollate (MI) il 03 luglio 1994, residente a Vignale Monferrato (AL) via Ca' Larovere n. 2, codice fiscale: BLD STR 94L43 A940D
- PAPALIA ADRIANA ROSA, nata a Milano (MI) IL 29 settembre 1941, residente ad Altavilla Monferrato, Via Campone, 1, codice fiscale: PPL DNR 41P69 F205V

i quali convengono quanto segue:

1. E' costituita una associazione denominata: "MUSICA E PENSIERO Associazione Artistico Culturale".
2. L'Associazione ha sede in Casale Monferrato, via Savio n. 14.
3. L'Associazione è retta da uno Statuto che si allega al presente atto, e ne forma parte integrante e sostanziale.
4. L'Associazione ha durata illimitata, in caso di scioglimento si applica l'articolo 19 dello Statuto.
5. I componenti eleggono quali membri del primo Consiglio Direttivo - che restano in carica per la durata prevista dallo Statuto - i Signori:

- LANZI SABRINA, Presidente,
- PAPALIA ADRIANA ROSA, Vicepresidente
- FELDERER RICHARD, segretario
- UBOLDI ASIA BEATRICE, tesoriere

che dichiarano di accettare le suddette cariche.



Casale Monferrato, Il 20 marzo 2015

REGISTRATO PRESSO U.T.

CASALE M.TO - DP ALESSANDRIA

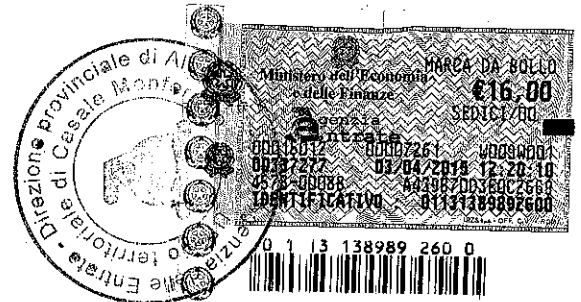
IN DATA 03/04/15 N° 269 SERIE 3

ESATTI € 200,00 (DUECENTO EURO)

IMPOSTA ASSOLTA PER ANNI

Il Presidente

L'ADDETTO
ENRICO VOLTA



STATUTO ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE

"MUSICA E PENSIERO Associazione Artistico Culturale"

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita l'Associazione artistico-culturale, "**MUSICA E PENSIERO Associazione Artistico Culturale**", siglabile in "**MUSICA E PENSIERO**" ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;

Art. 2 - Oggetto sociale e scopo

1. L'Associazione è apolitica, non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità:
 - a. promuovere e sviluppare la diffusione della cultura musicale in ogni sua forma come mezzo di formazione intellettuale a beneficio essenziale delle tradizioni della collettività come linguaggio universale;
 - b. costituire iniziative con finalità didattica rivolte a promuovere e realizzare progetti di alta formazione per favorire la crescita artistico-professionale e l'avvio alla carriera musicale di talenti;
 - c. sviluppare la cultura musicale attraverso la ricerca di nuove vie artistiche di sonorità, stili musicali e arrangiamenti;

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro:

- a. organizzare, promuovere e allestire eventi culturali quali concerti, rassegne musicali, convegni, conferenze, manifestazioni, dibattiti, seminari, corsi di musica per giovani ed adulti;
- b. operare sia in autonomia che stipulando accordi o convenzioni di collaborazione e partnership con Enti, Società Pubbliche o Private, Fondazioni e Associazioni nazionali ed estere, che perseguono le stesse finalità istituzionali.
- c. promuovere e allestire eventi culturali e artistici come supporto alle iniziative istituzionali.
- d. attività di formazione e didattica: corsi teorico/pratici e stages nei più diversi settori del campo dell'arte e della cultura, nel senso più ampio del termine;
- e. svolgere attività nel campo editoriale ai fini dell'educazione musicale, curare la redazione di una propria pubblicazione, anche telematica, al fine di meglio divulgare gli scopi dell'Associazione, compresa la realizzazione di proprio sito web;

- f. formulare richieste di contributi a Enti Pubblici e Privati, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
 - g. svolgere ogni altra attività per promuovere ogni idonea iniziativa per il raggiungimento e il supporto delle finalità istituzionali.
 - h. potrà ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da enti pubblici, privati e associativi,
 - i. potrà svolgere le attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili e opportune al raggiungimento dello scopo sociale, nonché attività commerciali di natura marginale.
2. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

Art. 3 - Sede

- 1. L'Associazione ha sede in Casale Monferrato, via Savio, 14;
- 2. E' facoltà dell'Assemblea procedere allo spostamento della sede nell'ambito del Comune di Casale Monferrato, senza che ciò costituisca modifica al presente Statuto.

Art. 4 - Durata

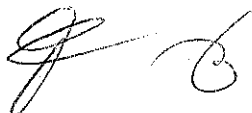
- 1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solamente con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 5 - Soci

- 1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.
- 2. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
 - a. Fondatori;
 - b. Ordinari;
 - c. Sostenitori;
 - d. Benemeriti;

Soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione e sottoscrivono le quote associative annuali.



Soci sostenitori sono coloro i quali sostengono economicamente l'Associazione mediante versamento di quote annuali.

Sono soci benemeriti quelli dichiarati tali dal Consiglio Direttivo su proposta di soci a seguito di particolari attività significative svolte nei confronti dell'Associazione e che ne abbiano dimostrato ideale condivisione e convergenza con le finalità e gli scopi.

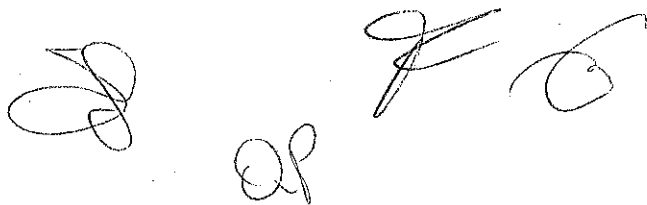
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
4. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. Il Presidente o un membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato potrà preventivamente attribuire l'accettazione della domanda, che sarà successivamente ratificata dal Consiglio stesso.
5. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile in nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.
6. E' esclusa la temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, del rendiconto economico e finanziario annuale e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
2. I soci hanno diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione per tutta la durata della loro appartenenza alla stessa.
3. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e termine di riscossione è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
4. I soci hanno il dovere di cooperare al progresso dell'Associazione, al conseguimento e consolidamento dei suoi scopi statutari.
5. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, di eventuali Regolamenti interni e delle delibere assunte dall'organo sociale.

Art. 7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page. There are four distinct marks: a large stylized signature on the left, the initials 'QP' in the center, and two more stylized signatures on the right.

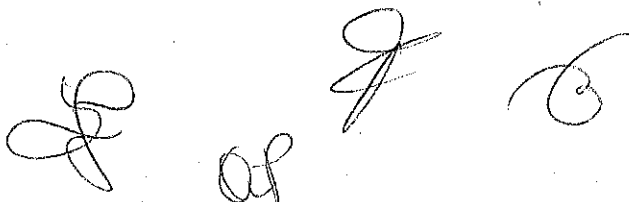
- a. dimissione volontaria;
 - b. decesso;
 - c. in presenza di inadempienza verso gli obblighi di versamento della quota sociale;
 - d. in presenza di gravi motivazioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'associazione.
2. Le inadempienze verso gli obblighi di versamento saranno dichiarate dal Consiglio Direttivo; le gravi motivazioni saranno sancite dall'Assemblea dei soci.

Art. 8 - Assemblea - costituzione

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organismo deliberativo dell'Associazione ed è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. Essa è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di novembre per l'approvazione del prospetto economico preventivo ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e comunque non oltre centottanta giorni, qualora particolari esigenze lo richiedano, ed inoltre quando se ne ravvisa la necessità.
3. Di norma l'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.

Art. 9 - Convocazione e procedure Assembleari

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, oppure dal Collegio dei Revisori, se nominato. Salvo motivi eccezionali è convocata nel territorio del Comune di Casale Monferrato.
2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria è fatta mediante comunicazione ai soci ed a ogni membro degli organismi che reggono l'Associazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.
3. Tale comunicazione dovrà avvenire almeno otto giorni prima dell'adunanza a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto.
4. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.





5. L'assemblea ordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri aventi diritto a voto; in tal caso la delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti; in tal caso la delibera è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
7. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti i due terzi dei suoi membri aventi diritto a voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà degli aventi diritto a voto.
9. L'Assemblea è presieduta normalmente dal Presidente dell'Associazione oppure da persona proposta dal Consiglio Direttivo che provvederà inoltre alla nomina di un Segretario; il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario possono anche non essere soci, purché consenziente l'Assemblea.
10. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni.

Art. 10 - Deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea oltre a provvedere e deliberare sul rendiconto economico e finanziario, provvede:
 - a. alla nomina, tra i propri soci maggiorenni, del Consiglio Direttivo, nonché del Revisore, nel caso fosse previsto;
 - b. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - c. approva i Regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo, che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - d. delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge.
2. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a. le modifiche del presente Statuto;
 - b. le designazioni e sostituzioni degli organi sociali elettivi, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da comprometterne il funzionamento;
 - c. lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente Statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dal precedente articolo 2.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

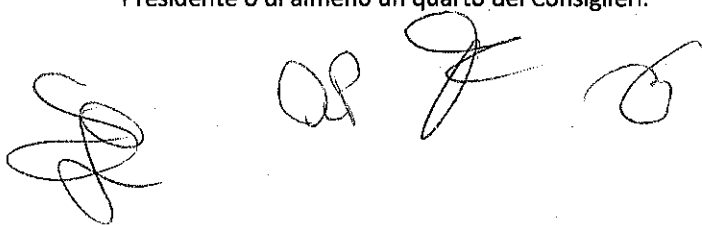
1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre e non oltre gli otto membri, come verrà determinato dall'Assemblea stessa, il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Art. 12 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
 - b. decide sugli investimenti patrimoniali;
 - c. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
 - d. delibera sull'ammissione dei soci;
 - e. decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
 - f. approva i progetti del rendiconto economico e finanziario, propone il prospetto economico preventivo da presentare all'Assemblea dei soci;
 - g. stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
 - h. fissa le date delle assemblee;
 - i. redige gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci;
 - j. conferisce e revoca procure.

Art. 13 - Composizione del Consiglio Direttivo

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.
2. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l'intera durata del Consiglio, ed un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio Direttivo può inoltre attribuire altri specifici compiti agli altri Consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo può nominare, su proposta del Presidente un Direttore Artistico. Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne verifichi la necessità, su iniziativa del Presidente o di almeno un quarto dei Consiglieri.



4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei Consiglieri.
6. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione purché a componenti del consiglio stesso.
7. In caso di dimissione o di morte di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione tra i primi non eletti, in assenza di essi per cooptazione. Qualora per qualsiasi motivo il numero di Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 14 - Patrimonio Sociale

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a. quote annuali di associazione;
 - b. proventi per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi;
 - c. contributi di Enti pubblici;
 - d. contributi volontari di privati;
 - e. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
 - f. avanzi netti di gestione;
 - g. versamenti effettuati dai soci fondatori, simpatizzanti e sostenitori.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 15 - Esercizio sociale - Avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario coincide di norma con l'anno solare.
2. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'Assemblea.
3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. In fase di approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati nell'esercizio successivo per far fronte a spese di investimento di gestione, nello spirito di cui al comma precedente.



5. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16 – Controllo della gestione

1. Qualora venga ritenuto opportuno il controllo della gestione dell'Associazione può essere affidato e svolto, tra non soci, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Revisore, oppure, in alternativa, da un collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, che durano in carica unitamente al Consiglio Direttivo.
2. Al Collegio dei Revisori spettano i poteri previsti dalla legge per i sindaci delle società.

Art. 17 – Rimborsi

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite; ai soci compete solo il rimborso delle spese, regolarmente documentate.

Art. 18 - Libri sociali

1. L'Associazione oltre a quelli eventualmente imposti dalla Legge dovrà tenere i seguenti libri e registri:
 - a. libro verbali delle Assemblee;
 - b. libro verbali del Consiglio Direttivo;
 - c. libro dei soci;
 - d. libro delle decisioni dei revisori (se nominati).

Art. 19 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria. Tale Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto a voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto a voto.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibera, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre organizzazioni non lucrative che perseguono finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente e salva diversa disposizione imposta dalla legge.

Art. 20 – Norme di rinvio

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle disposizioni del Codice Civile e normativa vigente in materia.

